



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 6 dicembre 2012      Prot. 6537/FF/vc Circolare n° 55/2012

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Offerta assicurativa Chartis Europe.

Come forse avrete avuto modo di apprendere da qualcuno dei Vostri iscritti la Carige Assicurazioni S.p.A. ha deciso unilateralmente di interrompere la convenzione con la Fondazione Opificium, disponendo l'interruzione al 31.12.2012 delle polizze stipulate con i periti industriali. E ciò anche per le polizze già rinnovate alla scadenza del 31.10.2012.

Il nostro attuale broker Marsh, si è immediatamente attivato per trovare una soluzione ai numerosi problemi sui quali ora è inutile dilungarsi ed ha stipulato un nuovo accordo con la compagnia assicurativa Chartis Europe S.A., che si è resa disponibile al subentro nelle polizze senza oneri per il professionista fino al 31.10.2013.

Si tratta di una soluzione tampone che consente di mantenere la propria copertura assicurativa con una formulazione di polizza che, a nostro avviso, appare complessivamente più efficace in caso di sinistro.

In questi giorni tutti coloro che avevano stipulato una polizza con Carige S.p.A. saranno contattati direttamente dal broker che illustrerà nel dettaglio come operare.

Per una panoramica delle condizioni della nuova polizza alleghiamo una Tabella comparativa delle caratteristiche delle due polizze assicurative, sebbene gli interessati avranno una più ampia informativa direttamente dal broker.

Con l'occasione desideriamo segnalarvi che la gara pubblica bandita per la ricerca di un nuovo broker è in corso di svolgimento e che contiamo di completare le nostre valutazioni entro la fine dell'anno, ovviamente ciò non avrà nessun impatto sulle polizze in corso che manterranno la propria validità.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

All.: c.s.

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)

## TABELLA COMPARATIVA

Cliente: FONDAZIONE OPIFICIUM  
Autore: Viviana Zoccarato /Chiara Fiorotto

Asicuratore	CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. Convenzione 725/1464	CHARTIS EUROPE S.A. Proposta assicurativa
Contraente	FONDAZIONE OPIFICIUM (art.1.2)	Singolo professionista; studio associato; società tra professionisti
Assicurato	Singolo professionista; studio associato; società tra professionisti (Art. 1.7) Nel caso di Studio Associato e Società tra professionisti si assicurano anche figure professionali diverse ma limitatamente alle attività parificate a quelle svolte dai Periti Industriali. (precisazione effettuata su richiesta)	Singolo professionista; studio associato; società tra professionisti Nel caso di Studio Associato e Società tra professionisti si assicurano anche figure professionali diverse ma limitatamente alle attività parificate a quelle svolte dai Periti Industriali. (Vedi definizione di "attività professionale")
Struttura di polizza	Testo con formulazione a Rischi nominati in cui le garanzie sono quelle dettagliate e nominate.	Testo semplificato con formulazione "All Risks"(*) senza il dettaglio delle garanzie coperte.
Garanzie Principali:	RC PROFESSIONALE RCT RCO	RC PROFESSIONALE RCT CONDUZIONE UFFICIO RCO
Descrizione Attivita'	<p>Perito industriale libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori di tutte le opere previste dalla legge 12.03.57 n. 146 (tariffa professionale dei Periti Industriali) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra attività inerente le specializzazioni della professione di perito industriale di cui al R.D. 11.02.1929 n. 275 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quanto previsto dalla L. 109/94 e relativo regolamento di esecuzione e successive modificazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle P.A. sottolimito danni patrimoniali € 150.000 (art.3.8)</li> <li>- inquinamento acustico – Legge 447/1995 (Art. 3.13)</li> <li>- estensione di garanzia attività di certificazione energetica di edifici (Art. 3.12)</li> <li>- multe e ammende (Art.2.3.A.2.i + Art.2.4.B.2.i)</li> <li>- incarichi di perito per perizie extra-giudiziali e perizie giudiziali (Art.2.3.A.2.I + Art.2.4.B.2.I)</li> <li>- presentazione delle denunce di successione e/o usufrutto (Art.2.3.A.2.m + Art.2.4.B.2.m)</li> <li>- liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto (Art.2.3.A.2.n+ Art.2.4.B.2.n)</li> </ul>	<p>Perito industriale libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori di tutte le opere previste dalla legge 12.03.57 n. 146 (tariffa professionale dei Periti Industriali) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra attività inerente le specializzazioni della professione di perito industriale di cui al R.D. 11.02.1929 n. 275 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quanto previsto dalla L. 109/94 e relativo regolamento di esecuzione e successive modificazioni</p> <p>Con elencazione di attività assicurate <b>a mero titolo esemplificativo e non limitativo(*)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche,</li> <li>- certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni),</li> <li>- certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni),</li> <li>- multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per Errore professionale imputabile all'Assicurato.</li> <li>- incarichi di perito per perizie extra-giudiziali e perizie giudiziali</li> <li>- presentazione delle denunce di successione e/o usufrutto</li> <li>- liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- consulenza ecologica ed ambientale (Art.3.14)</li> <li>- acustica ambientale (Art.3.14)</li> <li>- acustica e vibrazioni in ambiente di lavoro (D.lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - di D.lgs 187/05 - agenti fisici vibrazioni) (Art.3.14)</li> <li>- amministratore di stabili (Art.3.17)</li> <li>- progettazione di impianti relativi all'energia rinnovabili nonché redazione e presentazione delle relative pratiche agli Enti Competenti (<b>garanzia non presente</b>)</li> <li>- legge 151/2011 Nuova normativa prevenzione Incendio (Appendice nr.4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- consulenza ecologica ed ambientale</li> <li>- acustica ambientale</li> <li>- acustica e vibrazioni in ambiente di lavoro (D.lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - di D.lgs 187/05 - agenti fisici vibrazioni)</li> <li>- amministratore di stabili condominiali</li> <li>- progettazione di impianti relativi all'energia rinnovabili nonché redazione e presentazione delle relative pratiche agli Enti Competenti</li> <li>- attività come previste dal DPR 151/2011 (Art. 1.A)</li> </ul>
<b>Opzioni</b>	<p>L'Assicurato può scegliere tra due tipi di opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BASE</b></li> <li>• <b>ESTESA</b></li> </ul>	<p>L'Assicurato può scegliere tra due tipi di opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BASE</b> Rispetto all'opzione "estesa" prevede un sottolimito per danni patrimoniali al 50% del massimale scelto</li> <li>• <b>ESTESA</b> Rispetto all'opzione "base" NON prevede sottolimito per danni patrimoniali</li> </ul>
<b>Massimale</b>	<p>Possibilità di scegliere tra due massimali per ciascuna opzione (Base/Estesa) scelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Danni materiali e personali:</b> Massimale A): € 600.000,00 oppure Massimale B): € 1.600.000,00</li> <li>- <b>Perdite Patrimoniali:</b> sottolimito di massimale Massimale A): € 300.000,00 oppure Massimale B): € 700.000,00</li> <li>- <b>Mancata Rispondenza</b> (valevole solo per opzione "Estesa": sottolimito di massimale: Massimale A): € 200.000,00 oppure Massimale B): € 400.000,00</li> <li>- <b>Errato trattamento dati personali:</b> sottolimito di massimale: Massimale A): € 250.000,00 oppure Massimale B): € 300.000,00</li> </ul> <p>Nota Bene: Nessuna separazione tra garanzia RC Professionale e RCT/O: commistione del massimale (un danno da conduzione ufficio potrebbe erodere l'intero massimale necessario a tutelare il professionista dagli errori professionali).</p>	<p>Possibilità di scegliere tra due massimali per ciascuna opzione (Base/Estesa) scelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Danni materiali e personali:</b> Massimale A): € 600.000,00 oppure Massimale B): € 1.600.000,00</li> <li>- <b>Perdite Patrimoniali:</b> Garanzia BASE: sottolimitato al 50% del massimale scelto Garanzia ESTESA: a massimale pieno / no sottolimito</li> <li>- <b>Mancata Rispondenza:</b> senza sottolimiti e valevole sia per l'opzione "Base" che "Estesa"</li> <li>- <b>Errato trattamento dati personali:</b> senza sottolimiti</li> <li>- <b>Massimale Unico RCT conduzione ufficio + RCO:</b> € 250.000 per sinistro</li> </ul> <p>Nota Bene: Netta separazione tra garanzia RC Professionale e RCT Conduzione Ufficio – RCO (l'eventuale danno da conduzione ufficio verrà gestito con massimale separato non intaccando il massimale dedicato alla tutela del professionista dagli errori professionali)</p>
<b>Franchigia</b>	<p>Possibilità di scegliere tra due franchigie per ciascuna opzione (Base/Estesa) scelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 1.000,00</li> <li>- € 2.000,00</li> </ul> <p>Mancata Rispondenza: scoperto 10% minimo franchigia scelta massimo € 10.000,00</p>	<p>Possibilità di scegliere tra due franchigie per ciascuna opzione (Base/Estesa) scelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 500,00</li> <li>- € 1.500,00</li> </ul> <p>per tutta l'attività ad eccezione dell'attività svolta ai sensi del D.lgs.81/2008. Limitatamente all'attività riconducibile al D.lgs. 81/2008 franchigia per sinistro di € 5.000,00</p> <p>Mancata Rispondenza: nell'ambito dell'attività ordinaria</p>
<b>Durata</b>	Fino al 31.12.2012	Fino al 31.10.2013 senza tacito rinnovo

<b>Premio annuo lordo</b>	Come da tariffa esposta in polizza	Come in corso con Carige Assicurazioni S.p.A.
<b>Calcolo del premio</b>	Clausola Buona Fede nel massimo del 20% del fatturato dichiarato qualora a seguito verifica il dichiarato non risponda all'effettivo - Art.1.6	Non presente
<b>Inizio e termine della garanzia - Retroattività</b>	<p>Claims Made inclusa fattispecie "sinistro cautelativo" (situazione che oggettivamente fa presumere la notifica di una richiesta danni anche se al momento della comunicazione all'Assicuratore la denuncia – claims – non è ancora pervenuta; si considera aperto il sinistro al momento della comunicazione dettagliata del sinistro cautelativo).</p> <p>RETROATTIVITA'</p> <p>A) Se precedentemente assicurato per il medesimo rischio e la data di scadenza della precedente polizza coincide con la data di attivazione della polizza retroattività: 10 ANNI</p> <p>B) Se non precedentemente assicurato o con polizza precedente scaduta anteriormente la data di decorrenza della presente proposta retroattività: 5 ANNI senza aggravio di premio Art. 2.1</p>	<p>Claims Made inclusa fattispecie "sinistro cautelativo" (situazione che oggettivamente fa presumere la notifica di una richiesta danni anche se al momento della comunicazione all'Assicuratore la denuncia – claims – non è ancora pervenuta; si considera aperto il sinistro al momento della comunicazione dettagliata del sinistro cautelativo).</p> <p>RETROATTIVITA'</p> <p>A) Se precedentemente assicurato per il medesimo rischio e la data di scadenza della precedente polizza coincide con la data di attivazione della polizza retroattività: <b>ILLIMITATA</b></p> <p>B) Se non precedentemente assicurato o con polizza precedente scaduta anteriormente la data di decorrenza della presente proposta retroattività: 5 ANNI senza aggravio di premio.</p>
<b>Garanzia Postuma per cessata attività</b>	<p>Facoltativa: 5 o 10 anni dalla cessazione della garanzia per i soli casi di cessazione dell'attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale) premio già concordato con l'Assicuratore ovvero</p> <p>5 ANNI = 100% dell'ultimo premio pagato 10 ANNI = 150% dell'ultimo premio pagato</p> <p>Il massimale prestatore deve intendersi UNICO per tutto il periodo di postuma acquistato.</p>	<p>Facoltativa: 3 anni dalla cessazione della garanzia per i soli casi di cessazione dell'attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale) premio già concordato con l'Assicuratore ovvero</p> <p>3 ANNI = 120% dell'ultimo premio pagato</p> <p>Il massimale prestatore deve intendersi UNICO per tutto il periodo di postuma acquistato.</p>
<b>Periodo di Osservazione</b>	6 mesi (Art.2.1 primo capoverso)	90 giorni gratuitamente con possibilità di estenderli sino a 12 mesi a richiesta e con sovrappremio del 40% dell'ultimo premio pagato (Art. 2.9)
<b>Attività escluse</b>	<p>Per i lavori relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gallerie</li> <li>- settore aeronautico e spaziale</li> <li>- viadotti,</li> <li>- dighe,</li> <li>- miniere non a cielo aperto, centrali nucleari</li> </ul> <p>(secondo capoverso art.1.3)</p>	<p>Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ferroviario, con riferimento alla realizzazione di binari, tunnel, gallerie, ponti, sistemi di segnalamento, barriere e sistemi di sicurezza, piattaforme;</li> <li>- opere portuali, aeroportuali (ad eccezione del design d'interni nei terminals, parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio, a condizione che non si tratti di attività che interessino le zone di manovra di aeromobili e di navi e di pertinenza degli stessi) e aerospaziali;</li> <li>- ponti, tunnel, viadotti (salvo che siano dedicati ad utilizzo pedonale o ciclabile);</li> <li>- dighe;</li> <li>- chimico, petrolchimico e nucleare, miniere non a cielo aperto; - impianti di produzione energia (ad eccezione degli impianti di produzione di energia fotovoltaica ed eolica) e centrali nucleari (Art4.17)</li> </ul>
<b>Incompetenza professionale</b>	Estensione non prevista	Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi Errore Professionale nel caso in cui l'Assicurato abbia operato oltre le competenze proprie delle sue Attività Professionali, salvo il caso in cui sussistano

		<p>tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) la Richiesta di risarcimento attenga ad un'attività per la quale sia stata rilasciata un'autorizzazione ufficiale, o titolo abilitativo alla progettazione rilasciato da parte degli organismi preposti; e</li> <li>(ii) il valore dell'opera sia inferiore a € 1.000.000; e</li> <li>(iii) venga accertata, con sentenza di qualsiasi ordine e grado di giudizio, l'assenza delle competenze proprie delle Attività Professionali dell'Assicurato;</li> </ul> <p>Qualora siano soddisfatte le condizioni (i), (ii) e (iii) la copertura verrà prestata con un sottolimito pari al 50% del Massimale indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno. (vedi ART.4.5)</p>
<b>Interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi</b>	<p><b>Presente</b></p> <p>sottolimito di massimale € 250.000 per anno</p> <p>Art.2.3 l) Base + Art.2.4 l) Estesa + Art.3.6</p>	<p><b>Presente</b></p> <p>Sottolimito del 50% del massimale di Rc Professionale</p> <p>€ 600.000 oppure € 1.600.000</p>
<b>Danni cagionati e/o subiti dalle opere edili progettate/colaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori</b>	<p>Danni cagionati o subiti da opere di edilizia. Garanzia prestata solo per rovina totale o gravi difetti</p> <p>Art.2.3 p) Base + Art.2.4 p) Estesa + Art. 3.15</p>	<p><b>Presente con formula piena</b></p> <p>Nel massimale RC Professionale € 600.000 o € 1.600.000</p>
<b>Vincolo di Solidarietà</b>	<p><b>Presente</b> (Art.1.5)</p>	<p><b>Presente</b> (Art. 2.15)</p>
<b>Attività di conciliazione e arbitrato (DM 180/2010)</b>	<p><b>Non presente</b></p>	<p>L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di <i>terzo</i> all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'Assicurato svolge la propria <i>attività professionale</i>; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo di Conciliazione. Tale garanzia viene prestata nei limiti del <i>Massimale</i> di rc professionale scelto, per sinistro e per anno, e comunque fino ad un importo massimo di € 500.000</p>
<b>Smarrimento Documenti</b>	<p><b>Non presente</b></p>	<p>In relazione a Documenti di Terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e</li> <li>(ii) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, fermo restando che: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati;</li> <li>(b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto</li> </ul> </li> </ul>

		<p>dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo incaricato;</p> <p>(c) l'ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato; e</p> <p>(d) l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.</p> <p>La presente Estensione sarà soggetta ad un <b>sottolimito di € 150.000,00</b> (euro centocinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.</p>
<b>Comparizione davanti al tribunale</b>	<b>Non presente</b>	<p>Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una <i>Richiesta di risarcimento</i> notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i <i>Costi di difesa</i> comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:</p> <p>(i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore <i>Assicurato</i> € 500;</p> <p>(ii) per qualsiasi <i>Dipendente</i> € 250.</p> <p>Alla presente <i>Estensione</i> non si applicherà alcuna <i>Franchigia</i>.</p>
<b>Spese per il ripristino della reputazione</b>	<b>Non presente</b>	<p>L'Assicuratore rimborserà le <i>Spese per il ripristino della reputazione</i> sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata nei suoi confronti.</p> <p>La presente <i>Estensione</i> sarà soggetta ad un <b>sottolimito di € 50.000,00</b> (euro cinquantamila) per <b>sinistro e per anno</b> e non si applicherà alcuna <i>Franchigia</i>.</p>
<b>Spese di salvataggio</b>	<b>Non presente</b>	<p>Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'Assicuratore rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un <i>Errore Professionale</i> a condizione che:</p> <p>(i) l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il <i>Periodo di validità della polizza</i> o il <i>Periodo di osservazione</i> di tale <i>Errore Professionale</i> e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;</p> <p>(ii) l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre <i>Danni</i> di importo superiore traenti origine da una <i>Richiesta di risarcimento</i>;</p> <p>(iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e</p> <p>(iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;</p> <p><b>Sottolimito di € 150.000,00</b> e nessuna <i>Franchigia</i>.</p>



<b>Estensione opzionale D.Lgs. n. 163/2006 (Merloni)</b>	Possibilità di attivarla a costi predefiniti sino a massimali garantiti pari al 10% del valore dell'opera col massimo di € 100.000 o € 160.000,00 Premio minimo € 60,00; tasso lordo 20%° (venti promille) sull'onorario percepito dal perito (non sul valore dell'opera) e senza distinzione di tasso per durata dei lavori.	Possibilità di attivarla a costi predefiniti sino a massimali garantiti pari al 10% del valore dell'opera col massimo di € 1.000.000 Premio minimo € 175,00; tasso lordo sul periodo di durata dei lavori e calcolato sull'onorario percepito dal perito (non sul valore dell'opera) Art.2.14
<b>Territorialità</b>	Mondo Intero escluso USA e CANADA (Art.2.2)	Mondo Intero escluso USA e CANADA (Art.8 del frontespizio e art.4.16)
<b>Secondo Rischio</b>	Presente (Appendice nr.2)	Presente (Art. 9.4 Altre Assicurazioni)
<b>Esclusioni</b>	Vedi Art.2.3 A.4 + Art.2.4.B.5	Vedi Art.4 + Art.2.12
<b>Estensioni RCT/RCO nei limiti dei massimali delle rispettive opzioni come indicato alla voce massimale</b>	Responsabilità Civile verso dipendenti: - <b>RCO</b> verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (Art.3.1) - <b>Danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'INAIL</b> Art.2.3 m) Base + Art.2.4 m) Estesa + Art.3.2 - <b>Rivalsa istituti e/o enti di previdenza e/o assistenza</b> (Art. 3.2)	<b>Presente</b>
	Responsabilità Civile Verso Terzi: - <b>Conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti</b>  - <b>Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere</b> - <b>Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno</b> - <b>Danni subiti dai titolari e/o dipendenti dell'impresе esecutrici i lavori di costruzione</b> - <b>Danni a macchinari, attrezzature, materiale e strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione delle opere</b> - <b>Responsabilità civile personale dei dipendenti</b> - <b>Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato</b> - <b>Danni a cose in consegna/custodia</b> - <b>Danni derivanti da inquinamento accidentale</b> sottolimito di massimale € 260.000,00 per anno <b>Attività complementari</b>	<b>Presente</b>  <b>Non presente</b>
	L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n.1124) per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata: a) servizi di sorveglianza, anche armata; b) visita ai clienti, partecipazione a convegni, congressi e seminari; c) proprietà o uso di cani; d) proprietà ed uso di velocipedi in genere; e) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni, il tutto ovunque installato; f) proprietà e gestione nell'ambito dell'ufficio/studio di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; g) utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell'ufficio/studio, compresi	L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza <b>di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza.</b>

	<p>giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;</p> <p>h) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;</p> <p>i) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;</p> <p>j) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;</p> <p>k) committenza delle attività suelencate.</p> <p>Art.2.3 n) Base + Art.2.4 n) Estesa + Art.3.7</p>	
<b>TUTELA LEGALE CIVILE E PENALE</b>		
<b>Massimale Franchigia</b>	<p>Massimali connessi al massimale di RC scelto:</p> <p>A) Per l'opzione massimale RC € 600.000,00: € 11.000 per sinistro con il limite di due eventi all'anno</p> <p>B) Per l'opzione massimale RC € 1.600.000,00: € 15.000,00 per sinistro con il limite di due eventi all'anno</p> <p>Franchigia: € 250,00 per sinistro</p>	<p>Massimali <b>non</b> collegato al massimale di RC scelto:</p> <p>Massimale: € 10.000 per evento con il limite di due eventi all'anno</p> <p>Franchigia: € 250,00 per sinistro</p>
<b>Casi assicurati</b>	<p>1) Danni subiti;</p> <p>2) Danni causati;</p> <p>3) Rapporti di lavoro;</p> <p>4) Proprietà(Locazione dei locali in cui si svolge attività assicurata;</p> <p>5) Inadempienze contrattuali</p> <p>6) Danni ambientali</p> <p>7) Arbitrati</p> <p>8) Conciliazione obbligatoria ex L. 69/2009</p> <p>9) Difesa Penale</p>	<p>1) Danni subiti;</p> <p>2) Danni causati;</p> <p>3) Rapporti di lavoro;</p> <p>4) Proprietà(Locazione dei locali in cui si svolge attività assicurata;</p> <p>5) Inadempienze contrattuali</p> <p>6) Danni ambientali: <b>garanzia non prestata</b></p> <p>7) Arbitrati</p> <p>8) Conciliazione obbligatoria ex L. 69/2009</p> <p>9) Difesa Penale</p>
<b>Inizio e termine della garanzia - Retroattività</b>	<p>Danni subiti - Rapporti di lavoro - Locali ad uso ufficio/studio -Inadempienze contrattuali (escluse quelle relative a prestazioni professionali effettuate dall'Assicurato)</p> <p><i>L'assicurazione vale per le controversie insorte e denunciate alla Compagnia nel corso del periodo di validità dell'assicurazione e conseguenti ad atti o fatti originati nello stesso periodo.</i></p> <p>Danni causati - Difesa penale - Inadempienze contrattuali (prestazioni professionali effettuate dall'Assicurato) - Danni ambientali</p> <p><i>L'assicurazione vale per le controversie insorte e denunciate alla Compagnia nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'atto o il fatto che ha originato la controversia.(...)</i></p> <p>Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. (Art.6.3)</p>	<p>Il Contratto è operante anche <b>per i fatti posti in essere nei 3 (tre) anni antecedenti</b> la data di decorrenza indicata nel frontespizio di Polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della Polizza.</p> <p>Qualora nel periodo precedente la data di effetto del presente Contratto sia stata operante a favore degli <i>Assicurati</i> altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia.</p> <p>Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi.</p> <p><b>Nota Bene:</b> non viene fatto alcun distinguo, ai fini della retroattività; in merito alla tipologia dell'evento. (Art. 3 – sezione Tutela Legale)</p>
<b>Postuma</b>	<p>Danni subiti - Rapporti di lavoro - Locali ad uso ufficio/studio -Inadempienze contrattuali (escluse quelle relative a prestazioni professionali effettuate dall'Assicurato)</p> <p><b>Non prevista</b></p> <p>Danni causati - Difesa penale - Inadempienze contrattuali (prestazioni professionali effettuate dall'Assicurato) - Danni ambientali</p> <p><b>Garanzia prevista solo per cessata attività' attivabile su richiesta per un periodo di 5 o</b></p>	<p>Postuma per cessato contratto, automatica e gratuita per due anni e valida per tutti gli eventi descritti nella sezione Tutela Legale.</p> <p>(Art. 4 sezione Tutela Legale)</p>



	<i>10 anni, con sovrappremio (ART.6.3 b2)</i>	
<b>Libera scelta del legale</b>	Sottolimito per il domiciliatario: nei limiti della tariffa forense e con l'esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e duplicazione dell'attività. (art. 6.8)	Sottolimito per il domiciliatario di € 3.500,00 senza distinzione sulla tipologia delle spese sostenute. (Art.9 sezione tutela)
	Articoli non presenti	Gestione del sinistro (art. 10); Fornitura di mezzi di prova e documenti (Art.11); Recupero Somme (Art.12)

*Il presente schema ha solo finalità esplicativa. In caso di discrepanza tra lo stesso ed il dettaglio dei testi contrattuali a Vostre mani, dovranno ritenersi valide quest'ultime.*

Padova, 28 novembre 2012